



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
CONTROLLO STRATEGICO
GESTIONE DEL RISCHIO E SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

A

Giuseppe De Finis
Email: giuseppe.definis@legalmail.it

SUA SEDE

Oggetto : Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale.

In riscontro alla Vs. nota relativa all'oggetto, si comunica che in Regione Lombardia è stata approvata la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 23, pubblicata sul BURL n. 53 del 30.12.2019.

L'art. 18 di detta legge in particolare prevede:

1. *“Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:*

a) dopo l'articolo 27 quater è inserito il seguente:

Art. 27 quater 1 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)

- 1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.*
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni*

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE

Tel. 02/6765.2184

per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020”, la Giunta regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all'applicazione della disposizione sull'esenzione temporanea di cui al secondo periodo del comma 1; tale disposizione acquista efficacia alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione recante i suddetti criteri e indicazioni operative”.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ALESSIA BRIOSCHI

Referente per l'istruttoria della pratica: FEDERICA MARIA FALCONE

Tel. 02/6765.2184